



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI
Uffici 3-8

Registro - Classif:

Ministero della Salute

DGSAF

0026105-P-19/10/2018



UVAC-PIF

LORO SEDI

Regioni e Province Autonome

Assessorati sanità

Servizi Veterinari

LORO SEDI

e, p.c.

Comando Carabinieri per la tutela della
salute - NAS

IIZZS

Organizzazioni di categoria del settore
suinicolo

IZSUM - Centro di referenza per le malattie
da Asfivirus e Pestivirus

MiPAAF

SEGGEN

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

Allegati:1

Oggetto: Peste suina africana (PSA). Rimodulazione delle attività di controllo.

Si fa riferimento e seguito alla nota DGSAF n. 0017220-P del 12/07/2018 con la quale sono state fornite indicazioni in merito alle attività di controllo per la PSA su suini vivi e carni di suino e di cinghiale provenienti da Paesi dell'Unione interessati da PSA, controlli che fino ad oggi hanno dato tutti esito favorevole.

La Commissione europea, nel corso della riunione dei Capi dei Servizi veterinari tenutasi a Bruxelles il 4 ottobre scorso, ha ribadito la necessità che gli Stati membri seguano un indirizzo comune al fine di ottimizzare le risorse per contrastare in maniera efficace la diffusione della malattia.

Considerato che le misure di restrizione, applicate sulla base di specifiche norme dell'Unione, intervengono immediatamente ed efficacemente nei Paesi interessati dalla malattia, consentendo adeguati controlli delle filiere commerciali ufficiali, la Commissione ha evidenziato che la criticità maggiore da affrontare è rappresentata dal "fattore umano". Infatti, l'eventuale introduzione illegale di carni può rappresentare un potenziale rischio di diffusione della malattia qualora le stesse e/o i residui del loro consumo, vengano smaltiti nell'ambiente o utilizzati illecitamente per l'alimentazione di suini o cinghiali.

La Commissione, pertanto, ha rinnovato la richiesta agli Stati membri di indirizzare le attività di contrasto alle introduzioni illegali di carni e prodotti a base di carne non conformi alle norme dell'Unione, soprattutto se provenienti da Paesi a rischio per la PSA.

Trattandosi di una situazione da considerare critica, il contrasto alla diffusione della malattia deve necessariamente coinvolgere sinergicamente tutte le Autorità di controllo preposte.

A tal fine, sono stati già forniti elementi di informazione all'Agenzia delle Dogane per intensificare e orientare le verifiche dei bagagli dei passeggeri alle frontiere con particolare riferimento ai Paesi terzi interessati dalla malattia.

Visto quanto raccomandato dalla Commissione europea, si ritiene che le attività di controllo di codeste Regioni, per il tramite delle ASL, dovranno essere finalizzate a ridurre la possibile vendita illegale di carni e prodotti a base di carne suina e di cinghiale.

A tal fine è in via di predisposizione una specifica nota di indirizzo per attivare un'intensificazione dei controlli presso negozi e/o presso eventuali mercati rionali cittadini nei quali non si può escludere che possano essere commercializzati anche prodotti carnei di origine estera non conformi alle norme dell'Unione, coinvolgendo in tale attività il Comando Carabinieri per la tutela della salute, le Regioni per il tramite dei Servizi veterinari territoriali e gli Uffici veterinari periferici.

Per quanto sopra, considerate le indicazioni della Commissione europea e la necessità di orientare in maniera più mirata le attività di controllo per ottimizzare le risorse disponibili, gli accertamenti su suini vivi e carni di suino provenienti da Paesi dell'UE interessati dalla PSA, di cui alla nota citata in premessa, dovranno essere effettuati con le ordinarie modalità e procedure per i controlli conoscitivi a sondaggio e non discriminatori previste dal D.lgs 28/93.

Oltre a ciò, un rischio maggiore per la diffusione della malattia, è rappresentato anche dai cinghiali selvatici, stante quanto emerge dall'evoluzione dell'epidemia. La Commissione europea, infatti, ha stabilito con Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/834 del 4 giugno 2018, il divieto di spedizione, da tutti gli Stati membri, di suini selvatici vivi ma non ha posto analoghe restrizioni di carattere generale alla commercializzazione delle relative carni.

Pertanto, considerato il rischio collegato a tale tipologia di animali, si ritiene necessario continuare ad applicare alle carni di cinghiale i controlli di cui alla nota citata in premessa con una frequenza di 1 ogni 5 partite spedite.

Tuttavia, le partite costituite da carcasse di cinghiali non scuoiate di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione del 13 giugno 2014, dovranno essere sottoposte a controlli di laboratorio sistematici qualunque sia il Paese dell'Unione di provenienza. Al riguardo si evidenzia che tali partite sono tracciabili nel sistema TRACES in quanto per la spedizione delle stesse è previsto il rilascio di specifico certificato sanitario.

Per quanto riguarda, infine, la sorveglianza passiva sui cinghiali sul territorio nazionale, si riportano in allegato le Linee guida, elaborate di concerto con il Centro di Referenza Nazionale presso l'Istituto Zooprofilattico delle regioni Umbria e Marche, da applicare in caso di sospetto di pesti suine in cinghiali.

Si invitano gli UVAC e gli Assessorati regionali in indirizzo ad informare di quanto sopra per i rispettivi aspetti di competenza i Servizi veterinari territoriali.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvio Borrello*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Referenti del procedimento:

Dr Angelo Donato

e-mail: a.donato@sanita.it

Dr Luigi Presutti

e-mail: l.presutti@sanita.it

Dr Luigi Ruocco

e-mail: l.ruocco@sanita.it

Dssa Olivia Bessi

e-mail: o.bessi@sanita.it

Dssa Francesca Pacelli

e-mail: f.pacelli@sanita.it

ALLEGATO

Linee guida da applicare in caso di sospetto di pesti suine in cinghiali selvatici

1. Segnalazione dei casi sospetti

Le figure che possono svolgere un ruolo nel riscontro e nella segnalazione di un caso sospetto possono essere: guardie forestali, guardie provinciali, allevatori, cacciatori, trekkers, birdwatchers, comuni cittadini. Le segnalazioni devono convergere il più rapidamente possibile, anche attraverso le Forze di polizia, al Servizio veterinario localmente competente, a cui spetta la decisione di valutare la consistenza del sospetto e la responsabilità di adottare le misure conseguenti.

2. Valutazione della segnalazione

Il Servizio veterinario competente per territorio deve valutare la consistenza del sospetto; il Veterinario ufficiale effettua direttamente un sopralluogo e procede al prelievo di campioni o dell'intera carcassa per le successive indagini di laboratorio; in particolari condizioni ambientali o per altri motivi contingenti, il Servizio veterinario competente può delegare l'esecuzione del sopralluogo e l'eventuale prelievo della carcassa/campioni a un veterinario che operi in un'area protetta o in un parco oppure ad un veterinario libero professionista o, in ultima analisi, ad altri operatori qualificati (es. carabinieri forestali, guardiacaccia, cacciatori...).

3. Aspetti tecnici relativi alle modalità di prelievo di campioni, trasporto etc.

Il sopralluogo per la verifica di consistenza del sospetto e il prelievo di campioni, deve essere effettuato nel rispetto di adeguate misure di biosicurezza per evitare il rischio di ulteriore diffusione dell'infezione.

Se si rinvencono capi giovani e di piccola taglia, è preferibile prelevare l'intera carcassa per le analisi di conferma e procedere al prelievo di campioni in ambienti idonei (es. laboratori di diagnostica degli IZZSS). Diversamente, in caso di impedimento, si deve procedere ad un esame anatomo-patologico in loco e al prelievo di organi target.

Gli organi da prelevare in caso di sospetto di peste suina sono di seguito elencati:

- a. milza;
- b. rene;
- c. linfonodi (particolarmente quelli che presentano lesioni emorragiche o edematose);
- d. tonsille;
- e. sangue;
- f. midollo (ossa lunghe);

Il prelievo degli organi deve essere realizzato minimizzando la dispersione di materiale biologico nell'ambiente ed avendo cura di riporre i campioni in contenitori con chiusura ermetica ed adatti al trasporto; anche le carcasse prelevate dovranno essere sigillate ed avvolte in sacchi di plastica per evitare la contaminazione ambientale e dei mezzi utilizzati per il trasporto.

I campioni dovranno essere preferibilmente posti in condizione di refrigerazione e portati il più rapidamente possibile al più vicino Istituto Zooprofilattico Sperimentale (di seguito IZS) che provvederà ad inviarli al CEREP per i test di conferma.

Per quanto riguarda i campioni di sangue, il prelievo può essere costituito da coaguli (es. dalle cavità cardiache) o da fluidi corporei se il prelievo viene effettuato da carcasse. In caso di prelievo da animali malati o moribondi, è preferibile effettuare due prelievi distinti: uno per i test virologici (sangue intero su provetta vacutainer a tappo viola con EDTA) e uno per i test sierologici (sangue coagulato su provetta vacutainer tappo rosso). Il prelievo di campioni di midollo osseo deve intendersi preferibilmente da ossa lunghe (es. femore) e da eseguirsi nei casi di rinvenimento di carcasse in avanzato stato di decomposizione che rende impossibile procedere al prelievo degli altri organi di elezione.

Gli IZZSS provvederanno a inviare i campioni al CEREP con la massima urgenza concordando le modalità di conservazione e di trasporto.

Per evitare la possibile contaminazione dell'ambiente circostante, le carcasse sospette dovranno essere rapidamente rimosse dal luogo di ritrovamento o distrutte in modo da evitare la diffusione dell'infezione.

Gli operatori che hanno effettuato il sopralluogo devono provvedere ad una accurata pulizia e disinfezione dell'area in cui si è svolto il prelievo delle carcasse o dei campioni, come anche delle attrezzature e dei materiali usati che non possono essere smaltiti nel rispetto delle norme di biosicurezza. Anche gli indumenti devono essere trattati secondo gli stessi principi e un'adeguata disinfezione dovrà essere applicata ai mezzi usati per il trasferimento dei campioni dal luogo del ritrovamento all'IZS più vicino.

Analogamente i laboratori dovranno provvedere a distruggere i resti delle carcasse e disinfettare accuratamente ambienti e attrezzi usati per le autopsie.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto previsto dal manuale delle emergenze tenendo presente anche le misure di pulizia e disinfezione in esso contenute.

4. Test diagnostici

Il CEREP prende in carico i campioni ed esegue i test virologici e sierologici per confermare o escludere il sospetto di pesti. Il relativo rapporto di prova sarà trasmesso all'IZS che ha inviato i campioni, il quale, a sua volta, provvede ad informare dei risultati il Servizio veterinario competente. In caso di conferma di PSA, devono essere intraprese immediatamente le procedure del piano di emergenza nazionale relativamente alle modalità di notifica a livello ufficiale ed informale al fine di assicurare una risposta tempestiva.

5. Sistemi informativi

Il Servizio veterinario è il collettore delle segnalazioni di sospetto ed è responsabile del debito informativo attraverso SIMAN – VETINFO.